

Alla Segreteria Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale Simona Arosio

I sottoscritti Gianluca Bogani, Umberto Torraca, Roberto Boffi e Alberto Ghioni in qualità di Consiglieri Comunali del Comune di Paderno Dugnano presentano la seguente questione pregiudiziale ALL' ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. ed ai relativi allegati in discussione nel Consiglio Comunale del 06-07/11/2023.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE n2 ALLA DELIBERA DI ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL P.G.T.

Visto l'articolo 55 del Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 55 – Questione pregiudiziale o sospensiva - 1) La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi. 2) La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata. 3) Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito. 4) Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per scritto e da non meno di tre consiglieri. 5) Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. 6) Su di esse può parlare oltre al proponente un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese. 7) In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o

Premesso che

L'ambito denominato Re3 è stato inquadrato all'interno della Variante Generale al P.g.t in modo errato .

Tenuto conto che in merito all'Re3

- il Comune di Dugnano in data 17.04.2019 mediante atto notarile a firma del Notaio Gianfranco Farina (Rep. n. 5994 e Raccolta n.5011), ha già stipulato con le parti interessate la "Convenzione" registrata all'Ufficio Territoriale di Milano 2 il 07.05.2019 n. S. 1T, relativa all' attuazione dell' Ambito Residenziale di Completamento del Tessuto Esistente denominato RE3 in variante al P.G.T. vigente, denominato "Ambito RE3 via Roma – Via Camposanto e via Generale Dalla Chiesa – Via Gorizia" per realizzazione di insediamento residenziale con contestuale ampliamento del Parco del Seveso e riqualificazione dell'area verde pubblica di Via Gorizia";
- Dell'art Art. 20 di tale convenzione - CONDIZIONE SOSPENSIVA Il presente atto si intende sospensivamente condizionato all'esito, favorevole al Comune, del giudizio promosso avanti al TAR Lombardia avverso la delibera CC n. 23 del 9.05.2018, e degli atti propedeutici, da taluni proprietari

di aree limitrofe avanti al TAR Lombardia con ricorso iscritto al n. RG 1921/2018. Resta inteso che le scadenze previste nel presente atto, circa i rispettivi adempimenti delle parti, dovranno essere opportunamente ridefinite, in caso di giudizio favorevole per il Comune, dai competenti organi, recependo le relative modifiche all'interno della presente convenzione L'atto di avveramento della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 2668 C.C. sarà sottoscritto dal Comune di Paderno Dugnano previa esibizione e consegna delle garanzie indicate all'articolo 13.

- Che con sentenza del 18.02.2020 pubblicata il 05.03.2020 con n.00444/2020 (Reg.Prov.Coll.), il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di cui sopra, determinando così l'esito favorevole al Comune;
- Che con sentenza del 18.05.2023 pubblicato il 31.07.2023 con n.07430/2023 (Reg.Prov.Coll)il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. Quarta) ha respinto il ricorso di cui sopra , determinando così l'esito favorevole per il Comune,

Ricordando che nella proposta di Variante Generale

- Articolo 29 Ambiti residenziali di completamento del tessuto esistente
 1. Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammesse le seguenti funzioni: - funzione produttiva usi P1_P, P2 - funzione commerciale usi T2, T3, TI - funzione logistica usi L1 - funzione agricola tutti gli usi Non è ammesso l'insediamento di attività insalubri di prima classe.
 2. Gli interventi edilizi possono essere attuati mediante Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato.
 3. Fermo restando il rispetto dei parametri edilizi definiti al successivo comma 4, l'edificabilità in tali ambiti è pari a 0,35 mq/mq della superficie territoriale.
 4. Negli ambiti del territorio urbano così classificati valgono le seguenti disposizioni specifiche.

-Ambito di via Generale Dalla Chiesa RE 3 - altezza massima degli edifici 18m; - distanza dai confini: stabilita convenzionalmente; - indice di copertura massimo: 50% - superficie permeabile: definita dal Regolamento Locale di Igiene; Per l'attuazione dell'ambito valgono le seguenti disposizioni:



- Articolo 38 Disciplina per gli ambiti oggetto di provvedimenti approvati
 1. I Piani Attuativi approvati alla data di adozione del P.G.T. mantengono validità fino alla completa realizzazione delle opere in essi previsti nei limiti della specifica convenzione.

2. Le previsioni edificatorie e le Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale di riferimento dei Piani Attuativi comunque denominati o dei Piani Integrati di Intervento già approvati e convenzionati alla data di adozione del P.G.T. fanno parte integrante delle Norme di attuazione del P.G.T. stesso.

3. Dopo la scadenza del termine di validità previsto dalla convenzione gli interventi previsti dallo strumento attuativo ma non ancora eseguiti potranno essere realizzati secondo quanto disciplinato nello stesso piano attuativo solo nel caso in cui, nel rispetto di tale termine, siano state realizzate le previste opere di urbanizzazione; diversamente dovrà essere redatto un nuovo piano attuativo.

4. È fatta salva la possibilità di proporre specifiche varianti ai piani attuativi approvati.

5. In caso di scadenza dei piani attuativi, in assenza di loro realizzazione, l'area interessata assume la classificazione di zona non soggetta a trasformazione urbanistica sino alla redazione di nuovo piano attuativo il quale dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute all'Articolo 29 per i piani attuativi che avevano destinazione residenziale e all'Articolo 33 per i piani attuativi che avevano a destinazione produttiva.

Considerato che

- che l'allegato **n.26 - Relazione Illustrativa**, relativa alla proposta di Adozione della variante generale al Piano di Governo del Territorio;

- che in particolare, tale Relazione illustrativa al **Capitolo 6** (Obiettivi quantitativi del Documento di Piano) **Punto 6.1** (Obiettivi quantitativi) , in relazione al sistema residenziale confronto con il PGT vigente, per l'ambito unitario di intervento RE3 , riporta i seguenti dati:

- [...]

- Ambito ID: RE 3 - Indice - **St mq 7.300 – Ic (mq/mq) 0,4** - H max n.piani 5 – SL mq 4650 - Abitanti teorici 93 (50 mq/ab)

- [...]

- che le Norme di Attuazione relative alla proposta di adozione della variante generale al P.G.T., in relazione allo stesso ambito unitario RE3, prevedono un indice di copertura massimo del 50% nel rispetto di quanto approvato definitivamente per lo stesso ambito nonché convenzionato con atto stipulato in data 17.04.2019;

- che nella stessa Relazione Illustrativa al punto 3.5 (Lo stato di Attuazione del P.G.T. vigente) viene descritto lo stato di attuazione dei vari ambiti unitari di intervento tra cui l'Ambito Residenziale RE 3, dove vengono correttamente indicati i valori approvati definitivamente e convenzionati con atto notarile, in particolare l'Indice 0,35 mq/mq , la ST mq 14.032,00 , la SF mq 3676 e la SLP mq 4.650 e dove viene altresì confermato che lo stesso ambito risulta ATTUATO O IN ITINERE;

- che a seguito di tali sentenze il comune non può fare altro che rispettare la legge prendendo atto di tale sentenze ed agire di conseguenza con urgenza per recuperare il tempo perduto e rendere concreta la realizzazione delle importanti opere pubbliche previste con l'attuazione di tale ambito unitario, onde evitare di causare un grave danno erariale all'ente ed agli operatori coinvolti;

-che le aree oggetto di permuta con il comune nell'attuazione dell'Ambito unitario RE3 sono ancora nella piena proprietà degli operatori, comprese la esigua superficie di circa mq 400 destinata al Parco del Seveso e temporaneamente occupata AIPO senza preordine all'esproprio, a seguito di ordinanza emessa dallo stesso ente per poter eseguire i necessari interventi di sistemazione idraulica del fiume Seveso;

evidenziando che

-L'ambito denominato Re3 è da considerarsi un Piano Attuativo approvato e con una convenzione firmata ed efficace e che i parametri corretti dell'Ambito ID: **RE 3** - Indice mq/mq 0,35 - St mq **14.032,00** – Ic (mq/mq) **0,5** - H max n.piani 5 – SL mq 4650 - Abitanti teorici 93 (50 mq/ab)

-adottare un P.g.t che non rispetti le sentenze del T.a.r . e dal Consiglio di Stato potrebbe esporre in nostro Ente ad ulteriori contenziosi , a ulteriori ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche contenute nella convenzione vigente, ed inoltre potrebbe causare danni erariali .

Per tutto quanto sopra esposto

I Consiglieri Comunali, visto l'articolo 55 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale, chiedono che l' adozione della variante generale al Pgt in discussione nel Consiglio Comunale del 06-07/11/23 non venga discussa in quanto il tale Variante non vi è una corretta individuazione dell'ambito Re3 in quanto:

- **L'ambito denominato Re3 deve essere individuato all'interno del Piano delle regole (allegato 39 disciplina del territorio) come ambiti oggetto di provvedimenti approvati.**
- **I parametri edilizi riportati nell'allegato n.26 - Relazione Illustrativa al Capitolo 6 punto 6.1 sono errati.**

Paderno Dugnano, 06/11/2023



Lega Paderno Dugnano
Il Capogruppo
Gianluca Bogani



Forza Italia
Il Capogruppo
Umberto Torraca



Paderno Dugnano Cresce
Il Capogruppo
Roberto Boffi



Sì
Il Capogruppo
Alberto Ghioni